



# COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

*Provincia di Oristano*

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio

mail: [protocollo@comune.villasantantonio.or.it](mailto:protocollo@comune.villasantantonio.or.it)

pec: [protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it)

web. [www.comune.villasantantonio.or.it](http://www.comune.villasantantonio.or.it)

Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138

P.I./C.F. 0007460951

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20  
del  
31-12-2020

**Oggetto: Revisione partecipazioni azionarie del Comune**

**Il trentuno dicembre duemilaventi, con inizio alle ore 12:10, in video conferenza, convocato con avviso comunicato agli interessati, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straord.urgenza, seduta Pubblica, Prima convocazione.**

**All'appello sono presenti i signori:**

<b>Frongia Fabiano</b>	<b>P</b>	<b>Marras Pietro Paolo</b>	<b>P</b>
<b>Sanna Virna</b>	<b>P</b>	<b>Sionis Ignazia</b>	<b>P</b>
<b>Pau Arianna</b>	<b>P</b>	<b>Passiu Antonello</b>	<b>A</b>
<b>Melis Ilenia</b>	<b>P</b>	<b>Biancareddu Serena</b>	<b>A</b>
<b>Atzori Maurizio</b>	<b>P</b>	<b>Mura Angela</b>	<b>A</b>
<b>Biancareddu Maria Rita</b>	<b>P</b>		

**Presenti n. 8, assenti n. 3.**

**Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio Demartis.**

**Presiede la seduta il Sindaco Fabiano Frongia la quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.**

*Illustra la proposta il Sindaco Frongia.*

*La proposta è approvata con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 27 del 30.12.2020 presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Premesso che con D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 legge n. 124/2015, è stato approvato il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), integrato e modificato dal d.lgs. n. 100/2017, le cui disposizioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Visto che:

- ai sensi dell'art. 4, c. 1, del TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;
- ai sensi dell'art. 4, c. 2, del TUSP il Comune può mantenere partecipazioni in società nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo che sono i seguenti:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ai sensi dell'art. 24 TUSP, entro il 30.09.2017 il Comune doveva effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23.09.2016, individuando quelle che dovevano essere alienate; il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 28.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.

Tenuto conto che devono essere alienate od oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;

3) previste dall’art. 20, c. 2, TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 TUSP.

Tenuto conto che è possibile mantenere le seguenti partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall’ambito territoriale del Comune, purché l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del TUSP;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale delle società.

Viste le linee guida aggiornate al 20.11.2019 predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

Considerato che il Comune di Villa Sant’Antonio è titolare delle seguenti partecipazioni azionarie:

- Abbanoa s.p.a per lo 0,0033483 %;
- GAL Marmilla società consortile a r.l. per il 1,301%.

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle predette società partecipate dall’Ente, con riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate predette.

Visto il modello di ricognizione delle partecipazioni azionarie appositamente predisposto.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in base all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti.

## **DELIBERA**

Di approvare la ricognizione delle partecipazioni azionarie del Comune, analiticamente dettagliate nel modello allegato alla presente deliberazione, che sono le seguenti:

- Abbanoa s.p.a. per lo 0,0033483 %;
- GAL Marmilla società consortile a r.l. per il 1,301%.

Di prendere atto che, date le caratteristiche delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune, non è necessario alcun piano di razionalizzazione delle stesse.

Di trasmettere la presente deliberazione alle predette società partecipate.

Di comunicare l'esito della ricognizione alla Corte dei conti sezione di controllo per la Regione Sardegna e alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro del MEF.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente  
F.to Frongia Fabiano**

**Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Demartis Claudio**

---

## **PUBBLICAZIONE**

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.villasantantonio.or.it/>.

Villa Sant'Antonio, 07/01/2021

L'impiegato incaricato

F.to Giancosimo Frongia

---

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Funzionario incaricato